

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è dotato di PRGC approvato con DGR n. 140 – 8349 del 14.10.1986 e successive varianti;
- il Comune di Cuneo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2002 ha adottato il Progetto Preliminare del Nuovo PRGC ai sensi dell'art. 14 e 15 della L.R. 56 /77 e s. m. e i. e che con DCC n. 147 del 21.12.2004 è stato adottato il progetto definitivo di PRGC e che lo stesso è in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della citata legge;
- con le disposizioni relative al condono sono venuti a scadere, dopo molteplici proroghe ministeriali, i termini per la presentazione delle istanze di sanatoria in data 10 dicembre. In questo caso l'Amministrazione nell'interesse collettivo deve procedere, secondo la legislazione in vigore, a rendere operativo ed attuativo, il nuovo condono edilizio,
- al fine di consentire la sanatoria delle opere abusive sul territorio comunale occorre avviare la fase relativa prevista dall'applicazione dell'articolo 32 – misure per la riqualificazione urbana, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali – del decreto legge del 30.09.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.09.2003 n. 326;
- unitamente all'istanza di condono sono stati presentati i documenti necessari all'espletamento della stessa. Si resta ancora in attesa di alcune istanze che non hanno ancora trasmesso la documentazione completa richiesta;
- la Regione Piemonte con la legge 10.11.2004 n. 33 ha stabilito che gli oneri di urbanizzazione sono determinati applicando le tabelle comunali in vigore al 31.03.2003 e sono incrementati del 30% per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1 e 2 dell'allegato 1 al D.Lgs. 269/2003 convertito dalla L. 326/2003;
- le istanze di condono devono essere definite nel termine di trentasei mesi dalla presentazione delle stesse salvo prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso spettante in merito all'oblazione ed agli oneri di urbanizzazione;
- ai fini della valutazione della tipologia dell'abuso e/o dell'ammissibilità dell'istanza di condono dovrà essere effettuata una doppia verifica del progetto, in quanto il Comune di Cuneo è attualmente dotato di un PRG vigente e di un PRG adottato, e l'istruttoria è da compiersi nel rispetto delle vigenti leggi di salvaguardia;
- il comma 40 dell'articolo 32 prevede che “all'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario”.

Ravvisata quindi la necessità, sulla base del c. 40 dell'art. 32 della Legge n. 326/03, di confermare quanto in DGC n. 275 del 21.12.2004 l'incremento dei diritti e oneri fino ad un massimo del 10%, da utilizzare per progetti finalizzati da svolgere, da parte del personale del Settore Programmazione del Territorio, oltre l'orario di lavoro ordinario;

Considerato che con Deliberazione consiliare n. 80 del 21 giugno 2005 si è provveduto all'accantonamento preventivo della quota del dieci per cento, quantificato sulla base degli oneri di urbanizzazione del condono, per un importo di Euro 62.000,00 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rediconto 2004 derivante dalle maggiori entrate sui proventi delle concessioni edilizie in sanatoria;

Considerato che il restante importo, calcolato sul totale degli oneri e diritti conguagliati, non viene determinato poiché si ritiene lo stesso congruo per svolgere il progetto di condono (importo peraltro già accantonato) e pertanto inferiore alla quota del 10%;

Ritenuto pertanto congruo il suddetto importo a suo tempo calcolato e stabilito che tale importo verrà suddiviso tra tutti coloro che partecipano al progetto condono, secondo le modalità lavorative, tempi di realizzazione e pagamento, come meglio definito con specifico successivo provvedimento dirigenziale;

Vista la legge 28.02.1985 n. 47;

Vista la legge 23.12.1996 n. 662;

Visto l'art. 32 del decreto legge del 30.09.2003 n. 269 convertito dalla legge 24.09.2003 n. 326;

Vista la legge regionale 10.11.2004 n. 33;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio arch. Giovanni PREVIGLIANO ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale, dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di rinnovare l'affidamento dell'incarico al Settore Programmazione del Territorio per l'espletamento del nuovo condono edilizio, fino alla definizione con apposito provvedimento conclusivo;
2. di stabilire l'importo totale in euro sessantaduemila/oo, inferiore al 10% dell'incremento complessivo dei diritti e degli oneri previsti per legge dal comma 40 dell'art. 32 della L. n. 326/03, da stanziare per il progetto del nuovo condono edilizio;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 62.000,00, per la realizzazione del progetto nuovo condono edilizio da parte del personale del Settore P.T., con l'esclusione del Dirigente e del Personale con posizione organizzativa, trova imputazione ai capitoli 4740000, 4741000 e 4739000 del Piano Esecutivo di Gestione e del Bilancio di previsione 2006 ora gestione residui passivi 2005 (c.i. 8173/1/2005 – 8174/1/2005 – 8172/1/2005);
4. di stabilire che il suddetto importo verrà suddiviso tra tutti coloro che partecipano al progetto condono, secondo le modalità lavorative, tempi di realizzazione e pagamento, come meglio definito con specifico successivo provvedimento dirigenziale;
5. di confermare quanto previsto, e non specificatamente modificato dal presente provvedimento, dalla propria deliberazione n. 275 del 21,12,2004;
6. di dare atto che il Dirigente con i provvedimenti ritenuti necessari stabilirà, tra le risorse umane del Settore Programmazione del Territorio, il personale partecipante al progetto finalizzato nonché le modalità e i tempi di attuazione dello stesso, fermo restando la conclusione della procedura che dovrà completarsi con il rilascio del permesso in sanatoria entro e non oltre i 36 mesi di legge, oltre i quali non verranno erogati gli oneri spettanti al personale dell'istruttoria, fatto salvo i tempi per l'ottenimento dei pareri non di competenza dell'Amministrazione Comunale;
7. di stabilire che dovranno concludersi le istanze di condono precedenti all'attuale, oltreché ritenerle valide con la loro documentazione a tutti gli effetti di legge;
8. di dare atto che il responsabile della esecuzione tecnica del presente provvedimento è l'istruttore direttivo tecnico del Settore Programmazione del Territorio dell'area tecnica geom. Walter Ferrione;

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 - 4 comma - del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, all'espletamento del nuovo condono edilizio,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.